



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento che semplifica la legislazione nel settore dei programmi di investimento UE, con particolare riguardo a InvestEU

Dossier n° 96 -
9 maggio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)84</i>
Data di adozione	<i>26 febbraio 2025</i>
Base giuridica	<i>Articoli 173 e 175, terzo comma, del TFUE per la modifica del regolamento InvestEU; articoli 172, 173, 175, terzo comma, e 182, paragrafo 1, del TFUE per il regolamento FEIS; articoli 172 e 194 del TFUE per il regolamento MCE; articoli 173, paragrafo 3, 182, paragrafo 1, 183 e 188, secondo comma, del TFUE per il regolamento Orizzonte Europa</i>
Settori di intervento	<i>Finanziamento; garanzia degli investimenti; strumento finanziario dell'UE; progetto d'investimento; promozione degli investimenti; comunicazione dei dati; scambio d'informazioni; aiuto dell'UE</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura di codecisione</i>
Assegnazione	<i>7 aprile 2025 - Commissione V (Bilancio)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>29 maggio 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Sì</i>

Finalità e oggetto

La [proposta di regolamento](#) in esame, presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2025, è volta a **modificare** la **legislazione vigente** nel settore dei **programmi di investimento** dell'UE, tra cui [InvestEU](#), il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e strumenti finanziari preesistenti.

La proposta fa parte integrante dei due **primi pacchetti cd. "omnibus"** adottati per semplificare la legislazione vigente in materia di sostenibilità e investimenti dell'UE. Le modifiche riguardano principalmente il [regolamento \(UE\) 2021/523](#) relativo a **InvestEU**. Ulteriori modifiche riguardano i regolamenti [\(UE\) 2015/1017](#) relativo al FEIS, [\(UE\) 2021/1153](#) relativo al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e [\(UE\) 2021/695](#) relativo a Orizzonte Europa.

L'obiettivo dell'intervento normativo è **mobilitare** circa **50 miliardi di euro** di investimenti pubblici e privati **aggiuntivi** per **finanziare attività a più alto rischio** a sostegno delle **politiche prioritarie dell'Unione**, in particolare quelle relative alla Bussola per la competitività dell'UE, al Patto per l'industria pulita, alla politica industriale in materia di difesa e alla mobilità militare. Per approfondimenti sulla Bussola per la competitività dell'UE, si veda il dossier dell'Ufficio RUE della Camera.

Per **conseguirlo** (rinviano, per maggiori dettagli, al capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta") la proposta prevede in particolare le misure seguenti:

1. un **aumento di 2,5 miliardi di euro** della **garanzia dell'UE** nell'ambito di **InvestEU** (da 26,2 a 28,6 miliardi di euro), con le corrispondenti risorse di bilancio necessarie per la copertura (1 miliardo di euro) derivanti dalle eccedenze del FEIS e dai rientri provenienti da altri strumenti residui disponibili nel 2025, 2026 e 2027. L'aumento della garanzia dell'UE dovrebbe mobilitare circa **25 miliardi di euro** di **investimenti pubblici e privati supplementari**;
2. l'introduzione di **maggiori possibilità di combinare** il sostegno disponibile dal bilancio dell'Unione nell'ambito di tre **programmi residui** (FEIS, strumento di debito dell'MCE e strumento prestiti InnovFin, un'iniziativa lanciata dal gruppo BEI a sostegno della ricerca e dell'innovazione) con il **fondo InvestEU** per migliorare l'efficienza di quest'ultimo e sostenere la mobilitazione di circa **25 miliardi di euro** di investimenti supplementari;
3. l'aggiunta di uno **strumento finanziario InvestEU nel comparto degli Stati membri** per rendere più efficiente l'impiego di determinati prodotti finanziari in tale comparto, che si concentra su priorità nazionali specifiche, e aumentarne la versatilità. Si tratta, a giudizio della Commissione, di un'aggiunta particolarmente preziosa per gli strumenti di capitale finanziati e per i prodotti di debito che possono essere utilizzati in valute diverse dall'euro senza esporre il bilancio dell'UE al rischio di cambio;
4. la **semplificazione** degli **obblighi di rendicontazione e amministrativi** per i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i beneficiari finali, comprese le PMI e le imprese dell'economia sociale, che dovrebbero consentire un **risparmio** di circa **350 milioni di euro**. In particolare, si rivede la definizione di PMI e si riduce sia il numero di indicatori in merito ai quali i partner esecutivi dovranno riferire per le operazioni su piccola scala per un importo non superiore a 100 mila euro che la frequenza delle relazioni che devono essere presentate dai partner esecutivi, che passano da semestrali ad annuali.

Il 16 aprile 2025 il **Consiglio dell'UE** ha approvato il proprio **mandato negoziale** sulla proposta in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali, accogliendo un testo di compromesso elaborato dalla Presidenza polacca. Il testo **non ha, tra l'altro accolto, un emendamento proposto dall'Italia** - che ha espresso sul punto la sua insoddisfazione - volto a potenziare il **funzionamento del comparto nazionale di InvestEU** mediante la previsione della facoltà di utilizzo di un **sistema multilivello di garanzie europee e nazionali**. Della posizione del Consiglio si darà conto nel capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta".

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), ritiene la **proposta**:

- complessivamente **positiva** nelle sue **finalità generali**, essendo in linea con gli obiettivi strategici dell'UE di promuovere la competitività, la crescita economica e la coesione sociale;
- **conforme all'interesse nazionale** in quanto mira a rafforzare la competitività dell'industria europea e a mobilitare investimenti strategici. Le disposizioni in essa contenute sono ritenute

in linea con leggi e strategie italiane, come il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR);

- di **particolare urgenza** in quanto risponde alla necessità di rafforzare la capacità finanziaria dell'Unione per sostenere investimenti strategici in un contesto di crescenti sfide economiche e geopolitiche, consentendo di incrementare le risorse disponibili in attesa del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE (QFP) post-2027.

La relazione sostiene tuttavia che alcuni **aspetti** della proposta possono essere **migliorati**. Di essi si darà dettagliatamente conto nel capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta".

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione

Il programma InvestEU

Il programma InvestEU (successore del FEIS o "Piano Juncker") rappresenta il **principale strumento di condivisione del rischio dell'UE** a sostegno degli investimenti prioritari all'interno dell'Unione.

Si compone di **3 elementi**: il **fondo InvestEU**, che fornisce una garanzia dell'UE per sostenere le operazioni di finanziamento degli investimenti in linea con le politiche dell'Unione; il **polo di consulenza InvestEU**, che sostiene lo sviluppo di progetti, l'accesso ai finanziamenti e l'assistenza alla creazione di capacità; il **portale InvestEU**, che promuove la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e fornisce informazioni sulle opportunità di investimento.

Il programma sostiene investimenti in diverse aree politiche tramite **4 ambiti di intervento prioritari** per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali:

1. **infrastrutture sostenibili** (*Sustainable Infrastructure Window - SIW*), che includono tra l'altro trasporti, energia, connettività digitale, economia circolare e tecnologie innovative;
2. **ricerca, innovazione e digitalizzazione** (*Research, Innovation and Digitization Window - RIDW*), compreso lo sviluppo del prodotto e il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato;
3. **finanziamenti a favore delle PMI** (*Small and Medium Enterprises Window - SMEW*), ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi;
4. **investimenti sociali e competenze** (*Social Investment and Skills Window - SISW*) riguardanti tra l'altro la microfinanza, l'imprenditoria sociale, la salute, la parità di genere, l'istruzione, la formazione e altri servizi sociali.

InvestEU ha una **garanzia di bilancio di circa 26,15 miliardi di euro** (a prezzi correnti) finanziata dalle risorse di *NextGenerationEU* e dal QFP dell'UE 2021-2027. Tale importo corrisponde al **comparto dell'Unione**. La garanzia può essere aumentata dai contributi degli Stati membri, tramite i **comparti degli Stati membri**, e dei **paesi terzi**. È suddivisa come segue: 14,8 miliardi di euro per sostenere la ripresa economica post-COVID-19 nell'ambito del calendario stabilito per l'uso delle risorse di *NextGenerationEU*; 11,3 miliardi di euro per il periodo del QFP 2021-2027.

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI e FEI) formano un partenariato in base al quale il **Gruppo BEI attua il 75% della garanzia** dell'Unione e assume compiti specifici in relazione al rischio finanziario del programma. Il restante **25%** è invece attuato tramite banche e istituti di promozione nazionali e istituzioni finanziarie internazionali a seguito del processo di accreditamento come *implementing partners* (tra cui **CDP Equity**, una holding di investimenti controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti).

La Commissione stima che a **giugno 2024** InvestEU avesse mobilitato investimenti per **280 miliardi di euro**, di cui 201 miliardi (quasi il 70%) provenienti dal settore privato, generando un effetto leva superiore a 10 volte il capitale impegnato. Quasi il **45%** del volume delle operazioni firmate nell'ambito di InvestEU **sostiene l'obiettivo climatico**.

La **relazione del Governo** segnala che l'Italia ha una esperienza di successo nell'attuazione di progetti finanziati attraverso le garanzie InvestEU e che a metà del 2024 **Italia e Spagna** avevano ottenuto i volumi più elevati di operazioni garantite (oltre 2,5 miliardi di euro pro capite).

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta e nel [documento di lavoro](#) che la accompagna (in lingua inglese), la Commissione europea **espone** in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, essa nasce dall'esigenza di rispondere in modo strutturato all'**ingente fabbisogno di investimenti strategici** di cui l'**UE necessita** per **conseguire i suoi obiettivi** in materia di innovazione e transizione pulita e digitale e per affrontare, nel contempo, uno scenario globale geopolitico mutevole, complesso e caratterizzato tra l'altro da concorrenza tecnologica e crescenti tensioni geopolitiche, che incide sulla competitività e sulla base industriale dell'Unione.

Il [rapporto Draghi](#) quantifica il fabbisogno complessivo di investimenti aggiuntivi in Europa in **almeno 750-800 miliardi di euro l'anno da qui al 2030**. In tale cifra è compreso un considerevole importo destinato alla transizione verde e digitale. Nel chiedere un maggiore sostegno agli investimenti per colmare la loro carenza, riconosce InvestEU come il principale strumento di condivisione del rischio da utilizzare. Per approfondimenti sul rapporto, si veda il [dossier](#) predisposto dagli uffici di documentazione di Camera e Senato.

La **disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati** è quindi ritenuta **fondamentale** per stimolare la crescita della produttività e conseguire gli obiettivi dell'UE, mobilitare gli investimenti privati al fine di decarbonizzare l'industria, accelerare la produzione, lo stoccaggio e la diffusione dell'energia pulita e l'elettrificazione, rafforzare le interconnessioni e le reti, promuovere modelli commerciali sostenibili e circolari, incentivare la ristrutturazione edilizia, sviluppare la produzione di tecnologie pulite, nonché le tecnologie digitali e la relativa diffusione in tutti i settori economici.

In tale contesto, **InvestEU** offre uno **strumento efficiente** per mobilitare investimenti pubblici e privati, anche in funzione delle priorità emergenti e in evoluzione dell'Unione. E ciò è particolarmente importante nel caso di finanze pubbliche limitate.

Tuttavia, come evidenziato nella [valutazione intermedia](#) del programma, pubblicata nel settembre 2024 (v. *infra*), per soddisfare adeguatamente le esigenze attuali ed emergenti, concentrandosi al contempo sul finanziamento di investimenti a più alto rischio e sull'espansione degli stessi, **la capacità finanziaria** di InvestEU per il resto del periodo di programmazione corrente **dovrebbe essere aumentata** e gli **oneri amministrativi** per i principali portatori di interessi **ridotti**. Le approvazioni delle operazioni di finanziamento e di investimento a titolo di InvestEU sono state fortemente concentrate nella fase iniziale e, di conseguenza, se non si interviene per affrontare la questione, le nuove approvazioni per alcuni prodotti finanziari potrebbero cessare dopo il 2025.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un intervento normativo a livello UE.

Opzioni regolative

La Commissione **non ha effettuato una valutazione d'impatto supplementare**, ritenendo sufficienti la valutazione d'impatto svolta nel contesto della proposta originaria del regolamento InvestEU e la citata valutazione intermedia. Ciò in quanto la proposta non crea un nuovo strumento, ma si fonda sulla stessa **struttura di condivisione del rischio** già attuata con successo.

Valutazione intermedia

Nella valutazione intermedia di InvestEU, basata su uno studio di un valutatore indipendente, si riconoscono i notevoli **successi** già conseguiti e il **potenziale** del programma di avere un **impatto ancora maggiore**. La valutazione sostiene in particolare che la garanzia InvestEU presenta un'elevata **addizionalità**, che consente ai partner esecutivi di dialogare con controparti a più alto rischio, di utilizzare prodotti o condizioni finanziari più rischiosi e di finanziare attività con un rischio intrinsecamente più elevato. Riconosce inoltre l'effetto significativo di **attrazione** (*crowding-in*) esercitato da InvestEU. Allo stesso tempo, la valutazione sostiene che il **bilancio attuale è inadeguato** rispetto all'elevata domanda e al notevole fabbisogno di investimenti e suggerisce di prendere in considerazione modalità per rafforzare la capacità finanziaria di InvestEU nel restante periodo di programmazione.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Secondo il citato documento di lavoro, le modifiche proposte in materia di semplificazione consentiranno, un **risparmio di circa 350 milioni** di euro, così suddiviso:

- oltre il 90%, ovvero circa **324 milioni di euro**, deriverà dall'introduzione di una deroga per le transazioni di importo fino a 100 mila euro per quanto riguarda la rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione/monitoraggio (KPI/KMIs) e da un'applicazione adeguata della definizione di PMI. La Commissione stima, a suo dire prudentemente, che circa **900 mila piccole imprese** beneficeranno di queste misure, con un **risparmio medio stimato di circa 360 euro per PMI**, pari a 1,5 giorni di lavoro;
- la riduzione dei **costi a carico dei partner esecutivi** di InvestEU è correlata alla possibilità di sostituire i pareri di audit annuali sulle dichiarazioni di gestione con altri strumenti indipendenti che garantiscano un livello di garanzia equivalente, all'introduzione di una deroga per la comunicazione di KPI/KMI per le piccole transazioni e alla riduzione della frequenza della relazione sullo stato di avanzamento da 4 a 3 volte all'anno. Il **risparmio** totale stimato per queste misure ammonta a **20 milioni di euro**;
- la riduzione dei costi del Gruppo BEI è correlata alla riduzione della frequenza delle relazioni operative e di rischio del FEIS da trimestrali ad annuali e la semplificazione del loro contenuto e all'eliminazione dell'obbligo di redigere la relazione annuale sugli ostacoli agli investimenti del FEIS/InvestEU. Il **risparmio** totale stimato per queste misure ammonta a circa **6 milioni** di euro.

La **relazione del Governo** sostiene che nel **contesto italiano** la proposta porterà a una **maggiore attrattività** del programma per gli operatori nazionali, un rafforzamento della competitività industriale e un significativo **risparmio in termini di costi di compliance**. L'Italia presenta un tessuto economico composto in larga parte da PMI e microimprese, che spesso faticano ad accedere ai finanziamenti per innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica, a causa sia del rischio percepito sia degli elevati oneri amministrativi legati agli strumenti europei. Nonostante InvestEU abbia già avuto un impatto positivo in Italia, anche grazie alla cooperazione con la BEI e il FEI, persistono, a giudizio della relazione, **margini di miglioramento nell'utilizzo del comparto degli Stati membri e nella mobilitazione di fondi nazionali in sinergia con le risorse UE**.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** nel contesto della citata valutazione intermedia di InvestEU. Sebbene essi abbiano elogiato ad esempio l'addizionalità

del programma, alcuni hanno sottolineato che il bilancio di InvestEU era troppo limitato per fornire un aiuto sostenibile ai beneficiari finali e che, nella maggior parte dei casi, il bilancio era già quasi stato esaurito. La maggior parte dei partner esecutivi ha inoltre sottolineato la **natura impegnativa degli obblighi di rendicontazione**, ritenuti onerosi a causa della loro frequenza e complessità; si è inoltre espressa a favore di un'ulteriore razionalizzazione delle procedure di rendicontazione.

Incidenza sul bilancio

Come anticipato in premessa, l'aumento di 2,5 miliardi di euro della garanzia dell'Unione nell'ambito di InvestEU richiederebbe una **copertura supplementare di 1 miliardo di euro**., che sarebbe assicurata dai rientri dagli strumenti finanziari residui elencati nell'allegato IV del regolamento InvestEU, dal FEIS, da InvestEU stesso e dalle eccedenze del fondo comune di copertura relative al comparto FEIS. La Commissione prevede che i rientri dalle eccedenze del FEIS e dagli strumenti finanziari residui per il periodo 2025-2027 supereranno i 2 miliardi di euro. L'impatto finanziario di tali combinazioni comporta ritardi e potenziali riduzioni delle entrate di bilancio (in relazione ai rientri dagli strumenti finanziari residui) ed eccedenze derivanti dalla copertura del FEIS. Non è richiesta alcuna dotazione supplementare per il personale o i costi amministrativi, conclude la Commissione.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento consta di **5 articoli**.

Modifiche al regolamento InvestEU

L'**articolo 1** contiene le **modifiche** al [regolamento \(UE\) 2021/523](#) (**regolamento InvestEU**).

La **garanzia dell'UE viene aumentata di 2,5 miliardi di euro**, arrivando a circa 28,6 miliardi a prezzi correnti. Di conseguenza, il 75% della garanzia dell'UE assegnato al gruppo BEI ammonterà a circa 21,48 miliardi e in proporzione viene aumentato il contributo finanziario del gruppo BEI a 5,37 miliardi. La ripartizione indicativa della garanzia dell'UE tra i 4 ambiti di intervento di cui all'allegato I è aumentata in proporzione all'aumento della garanzia dell'UE.

Ciò non pregiudica, specifica la Commissione, le iniziative che potrebbero essere adottate nei prossimi mesi per soddisfare esigenze di finanziamento fondamentali e urgenti in settori prioritari quali la politica industriale in materia di difesa, comprese le risorse spaziali, le attività a duplice uso o la mobilità militare.

Il tasso di copertura viene mantenuto al 40%.

L'aumento proposto, complessivamente e per ciascun ambito di intervento, sarà il seguente (tabella della Commissione europea):

	2021 – InvestEU Regulation	2025 – InvestEU Regulation amendment proposal
InvestEU guarantee	26 152 310 073	28 652 310 073
Sustainable Infrastructure Window (SIW)	9 887 682 891	10 832 884 564
Research, Innovation and Digitisation Window (RIDW)	6 575 653 460	7 204 245 489
SME Window (SMEW)	6 906 732 440	7 566 973 583
Social Investment and Skills Window (SISW)	2 782 241 282	3 048 206 437

Le disposizioni relative alle combinazioni del FEIS e di due strumenti residui con InvestEU per migliorare l'efficienza del programma sono inoltre adeguate per consentire **combinazioni più efficaci**.

Viene altresì incluso uno **strumento finanziario InvestEU nel comparto degli Stati membri** per rendere più efficiente l'impiego di determinati prodotti finanziari (specie per gli investimenti nel capitale) nell'ambito di tale comparto e aumentarne quindi la versatilità.

Lo strumento finanziario InvestEU potrà essere utilizzato dal partner esecutivo in valute diverse dall'euro, aumentandone ulteriormente l'efficienza e la versatilità, principalmente a vantaggio degli Stati membri contributori la cui moneta non è l'euro. La proposta aggiunge al regolamento InvestEU l'**articolo 10-bis** che reca "Disposizioni specifiche applicabili allo strumento finanziario InvestEU attuato nell'ambito del comparto degli Stati membri".

L'introduzione di InvestEU ha portato a numerose modifiche conseguenti delle definizioni di alcuni termini e degli articoli, che in precedenza facevano riferimento solo alla garanzia dell'UE. La proposta stabilisce che lo strumento finanziario InvestEU segua in generale le stesse norme della garanzia dell'UE, nella misura applicabile e appropriata. A fini di chiarezza, il riferimento allo strumento finanziario InvestEU è solitamente aggiunto in modo esplicito agli articoli pertinenti, mentre i riferimenti incrociati sono utilizzati solo in un numero limitato di disposizioni, laddove ciò sia giustificato. In tale contesto sono state lievemente adeguate le disposizioni relative alla garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri in relazione al contenuto dell'accordo di garanzia che attua un accordo di contribuzione.

Si rileva che il **paragrafo 5** dell'articolo 10-bis proposto dalla **Commissione** dispone che i contratti che danno esecuzione allo strumento finanziario InvestEU tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028. La posizione negoziale del **Consiglio** aggiunge a questa disposizione la seguente: "Il sostegno nell'ambito dello strumento finanziario InvestEU può essere concesso per operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento per un periodo di investimento che termina il 31 dicembre 2027".

In termini di **semplificazione**, viene rivista la **definizione di PMI** e, per le operazioni su piccola scala per un importo non superiore a 100 mila euro, sono **attenuati gli obblighi di rendicontazione** di cui all'allegato III riducendo il numero di indicatori in merito ai quali i partner esecutivi dovranno riferire, il che, secondo la Commissione, avrà un impatto positivo anche sugli intermediari finanziari e sui destinatari finali. Lo scopo è rendere i requisiti più proporzionati senza ostacolare gli obiettivi del programma InvestEU.

La **definizione di PMI** proposta dalla **Commissione** è la seguente: a) in caso di prodotti finanziari che non conferiscono un vantaggio in termini di aiuti di Stato, imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l'esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250, oppure b) in caso di altri tipi di prodotti finanziari, microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione o quali altrimenti definite nell'accordo di garanzia". La posizione negoziale del **Consiglio** propone una modifica per cui per PMI si intende: (a) un'impresa che, secondo i suoi ultimi conti annuali o consolidati, impiega un numero medio di dipendenti durante l'esercizio

finanziario inferiore a 250, oppure (b) in caso di prodotti finanziari in cui le norme applicabili in materia di aiuti di Stato richiedono l'uso della definizione di PMI di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, una micro, piccola o media impresa ai sensi di tale allegato I.

Come misura di semplificazione più generale, è ridotta **da semestrale ad annuale** la frequenza delle **relazioni della BEI** alla Commissione nell'ambito del FEIS e le relazioni sugli ostacoli agli investimenti non sono più considerate obbligatorie per nessuno dei partner esecutivi.

Diverse disposizioni sono infine aggiornate dal punto di vista tecnico per fare riferimento esattamente alla legislazione vigente nei casi in cui l'adozione di tali atti legislativi era in corso al momento dell'adozione del regolamento InvestEU.

Modifiche al regolamento FEIS

L'**articolo 2** apporta **adeguamenti** al [regolamento \(UE\) 2015/1017](#) (**regolamento FEIS**) per rispecchiare gli adeguamenti effettuati nel regolamento InvestEU in merito alle combinazioni. In termini di **semplificazione**, la frequenza delle relazioni dei partner esecutivi alla Commissione è ridotta da semestrale ad annuale e sono soppresse le informazioni sugli ostacoli agli investimenti poiché il periodo di investimento nell'ambito del FEIS è terminato. Per lo stesso motivo sono interrotti due tipi di relazioni.

Modifiche ai regolamenti MCE e Orizzonte Europa

Gli **articoli 3 e 4** recano, rispettivamente, modifiche al [regolamento \(UE\) 2021/1153](#) (**regolamento MCE**) e al [regolamento \(UE\) 2021/695](#) (**regolamento Orizzonte Europa**) allo scopo di consentire la combinazione del sostegno di tali strumenti con la garanzia dell'UE nell'ambito del fondo InvestEU, come previsto all'articolo 7 del regolamento InvestEU.

Entrata in vigore

L'**articolo 5** propone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire una rapida attuazione.

La **relazione del Governo** informa che, in sede negoziale, **l'Italia ha sostenuto fortemente l'incremento di risorse a favore dello strumento e le istanze di semplificazione.**

In particolare, ha sostenuto **emendamenti** al testo quali, tra l'altro, la proposta, di cui si è anticipato in premessa, di indicare in modo esplicito, nel regolamento InvestEU, la **possibilità di ricorso a un sistema di garanzie multilivello all'interno del comparto Stati membri** in quanto questo tipo di garanzia permette di suddividere il rischio in diverse tranches, ciascuna con un livello di rischio e rendimento differente. A giudizio del Governo, le garanzie multilivello possono attrarre una gamma più ampia di investitori e migliorare la capacità di mobilitare capitali privati per investimenti strategici. Tuttavia, conclude la relazione, nonostante molti contatti e sforzi da parte italiana, nonché l'appoggio di alcuni paesi, tra cui la Francia, la Spagna e la Grecia, la contrarietà dei paesi «frugali» (tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Svezia) a qualsiasi mutualizzazione delle garanzie europee, ha reso necessario il rinvio ad altre sedi negoziali (discussione del prossimo bilancio dell'UE nel prossimo semestre) di ulteriori proposte e un mantenimento dello *status quo*.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è la stessa utilizzata per i regolamenti che intende modificare e quindi:

- articoli 173 (industria) e 175, terzo comma (coesione economica, sociale e territoriale), del TFUE per la modifica del regolamento InvestEU;

- articoli 172, 173, 175, terzo comma, e 182, paragrafo 1, del TFUE per il regolamento FEIS;
- articoli 172 e 194 del TFUE per il regolamento MCE;
- articoli 173, paragrafo 3, 182, paragrafo 1, 183 e 188, secondo comma, del TFUE per il regolamento Orizzonte Europa.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di attribuzione e la base giuridica è correttamente individuata.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri bensì meglio a livello dell'Unione. A giudizio della Commissione le **modifiche proposte** determinerebbero un **effetto moltiplicatore** e un **impatto concreto** molto **più consistenti** di quanto potrebbe essere ottenuto da **programmi di investimento dei singoli Stati membri**. Inoltre, il rafforzamento del comparto degli Stati membri consentirebbe di far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti specifici per paese, avvalendosi nel contempo di prodotti finanziari progettati a livello centrale, fornendo un canale di distribuzione collaudato e ben funzionante per l'uso dei fondi di bilancio, mobilitando nel contempo finanziamenti del settore privato. Aiuterebbe in particolare gli Stati membri a convogliare il sostegno finanziario verso gli investimenti nell'ambito dei PNRR, a condizione che tutti i passaggi necessari possano essere completati prima di agosto 2026, accelerando in tal modo anche la loro attuazione. Sostiene infine che solo un intervento a livello dell'UE può soddisfare in modo efficace le esigenze di investimento connesse agli obiettivi delle politiche a livello di Unione e consente economie di scala nell'uso dei prodotti finanziari innovativi, catalizzando l'investimento privato in tutta l'UE e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La Commissione considera rispettato il **principio di proporzionalità** in quanto la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi fissati. L'intervento non sostituisce gli investimenti degli Stati membri ma è a loro complementare.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure proposte: i) sono adeguate a promuovere la competitività e la crescita economica dell'Unione; ii) sono necessarie per affrontare le carenze di investimento e per mobilitare risorse finanziarie in settori prioritari, contribuendo così agli obiettivi strategici dell'Unione; iii) non impongono un onere eccessivo agli Stati membri o ai destinatari finali, ma piuttosto semplificano gli obblighi di rendicontazione e riducono gli oneri amministrativi, favorendo un ambiente più favorevole agli investimenti.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa di codecisione. Al Parlamento europeo è assegnata alla Commissione per i bilanci (BUDG) e alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON). In sede di Consiglio, gli Stati membri hanno già adottato il

mandato negoziale in data 16 aprile 2025 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali (triloghi).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato della Repubblica e dei parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Germania (Bundesrat), Lettonia e Svezia.